



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



AREA
AFFARI GENERALI E LEGALI

LA RETTRICE

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, in particolare l'art. 36, comma 3;

VISTO il D.R. n. 509 prot. 110077 del 1° aprile 2021 di emanazione del *Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio*;

VISTO il D.R. n. 265 prot. n. 50666 del 7 marzo 2022 con cui è stato emanato l'atto costitutivo del Centro di Servizi Teaching and Learning Center – TLC dell'Università di Firenze istituito per dare supporto ai docenti nella loro azione professionale, promuovendo la progettazione e realizzazione di percorsi formativi e di ricerche nell'ambito della didattica universitaria e della formazione dei docenti;

VISTO il DPCM 4 agosto 2023 recante "*Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza*" e l'art. 1 comma 2 del DR. 591/2024;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Firenze, ai sensi del suddetto DPCM, ha avviato l'iter di accreditamento dei percorsi abilitanti relativi a 14 classi di concorso e che tali percorsi hanno ricevuto l'accREDITAMENTO del Ministero e potranno essere attivati;

PRESO ATTO che uno dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO dei percorsi abilitanti riguardava la costituzione di un Centro dedicato a tali attività;

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione riunito nella seduta del 27 ottobre 2023, relativa alla "*costituzione del Centro multidisciplinare previsto dal legislatore, tramite la creazione di una sezione denominata Percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, all'interno del Teaching and Learning Center di Ateneo*";

VISTO il D.R. n. 501, prot. n. 77455 dell'8 aprile 2024, con cui è stata approvata la modifica all'art. 27, comma 2 del *Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e*



gestione amministrativa dei Centri di Servizio”, per cui il Centro Teaching and Learning Center-TLC è stato aggiunto all’elenco dei Centri/strutture di Ateneo escluse dall’applicazione del Regolamento generale sui Centri di servizio, oltre al Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino (SIAF), al Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incubatore (CsaVRI), e al Centro Linguistico di Ateneo;

VISTO il con D.R. n. 591 prot. n. 99242 del 3 maggio 2024 di modifica dell’Atto costitutivo del Centro TLC;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di poter completare in maniera definitiva l’adeguamento del centro TLC alla disciplina previsto dall’art. 1 comma 2 del DR. 591/2024 e in conformità con quanto previsto dal DPCM del 04.08.2023, art. 5, comma 2, lettera *a*), introdurre una ulteriore modifica all’atto costitutivo del centro, ed in particolare all’art.7, con la nuova previsione all’interno della Sezione anche di un Consiglio Direttivo della Sezione con potere deliberante, composto oltre che dai membri della Giunta della Sezione anche da un dirigente tecnico, dirigente scolastico o docente nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione espressa nella seduta del 26 giugno 2024;

VISTA la delibera del Senato accademico espressa nella seduta del 16 luglio 2024,

DECRETA

sono emanate le seguenti modifiche all’Atto costitutivo del Centro di Servizi *“Teaching and Learning Center – TLC”* dell’Università degli Studi di Firenze di cui al Decreto rettorale 3 maggio 2024, n. 591, prot. n. 99242:

- all’Art.1, comma 2, la vigente formulazione *“2. All’interno del Centro (...)”* è sostituita dall’enunciato *“2. Quale articolazione interna (...)”* e dopo le parole: *“(...) secondo grado”* viene aggiunto la seguente frase: *“ai sensi di quanto previsto dal DPCM del 04.08.2023, art. 5, comma 2, lettera a”*.



- All'Art. 4, comma 1 che recita: *“Gli organi del Centro sono il Presidente, il Consiglio Direttivo e la Giunta della Sezione “Percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado”* vengono eliminate le parole *“Giunta della Sezione Percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado”* e viene introdotto il comma 2 nel seguente testo: *“2. E' costituita una sotto-articolazione del centro denominata Sezione “Percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado”, avente come organi propri il Presidente della Sezione, il Consiglio Direttivo della Sezione e la Giunta della Sezione”*.
- La denominazione dell'Art. 7 *“Sezione e Giunta”* viene modificata in *“Art. 7 Sezione”* e il testo della medesima norma è sostituito dalla seguente formulazione: *“Art. 7 - Sezione 1. Alla Sezione denominata “Centro multidisciplinare Percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado” spettano in via esclusiva le competenze relative alle attività di cui all'art.2 comma 3 punto h) del presente atto nell'ambito di quanto previsto dal precedente art. 1 comma 2 ed in conformità con quanto previsto dal DPCM del 04.08.2023, art. 5, comma 2, lettera a. 2. Alla sezione partecipano tutti i docenti e ricercatori coinvolti nelle attività del centro di cui all'art. 2 comma 3 punto h). 3. Sono organi della Sezione il Consiglio Direttivo della sezione e la Giunta della sezione. 4. Il Consiglio Direttivo della Sezione è composto, dal Presidente del Centro, dai membri della Giunta della Sezione e da un dirigente tecnico, dirigente scolastico o docente nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana. Il Consiglio ha potere deliberante in via esclusiva per le competenze relative alle attività di cui all'art. 2 comma 3 punto h del presente atto e risponde alle funzioni previste dall'art. 5 del DPCM del 04.08.2023. 5. Il Consiglio Direttivo della Sezione è presieduto dal Presidente del Centro, che può delegare a rappresentarlo il Coordinatore della Giunta della Sezione. 6. La Giunta della sezione è composta dal Coordinatore della Giunta, nominato dal Rettore, e dai direttori dei percorsi formativi di cui all'art. 4 comma 4,*



lettera c) del DPCM 4 agosto 2023. La Giunta svolge una funzione consultiva e propositiva nei confronti del Consiglio Direttivo della Sezione, per le tematiche di competenza, anche riguardo agli aspetti organizzativi delle attività. 7. In conformità al DPCM, art. 5, comma 2, lettera b, e comma 4, ogni percorso di formazione iniziale forma un proprio consiglio didattico, del quale sono componenti i docenti (inclusi i docenti a contratto) che insegnano all'interno di tale percorso, i tutor coordinatori del tirocinio e un rappresentante degli studenti.”

- All'Art. 10 viene aggiunto il comma 3 nella seguente formulazione: “3. Per le attività di competenza alla Sezione è delegata potestà decisionale da esercitare esclusivamente nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del presente atto e in conformità con quanto previsto dal DPCM del 04.08.2023, art. 5, comma 2, lettera a.”, in sostituzione del vigente comma 3, il cui contenuto è riproposto nel successivo comma 4.
- Sulla base della suddetta modifica all'art. 10, la numerazione dei commi del medesimo articolo è modificata nel seguente assetto: “4. Per tutto quanto non oggetto della delega di cui ai punti precedenti (...)”. “5. L'Amministrazione Centrale assicura (...)”. “6. Il Direttore generale può nominare (...)”. “7. La documentazione riferibile agli atti assunti nell'esercizio dell'autonomia del Centro (...)”. “8. Il funzionamento del Centro è assicurato (...)”.

In recepimento delle suddette modifiche è emanato il seguente testo:

Atto costitutivo del Teaching and Learning Center - TLC

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituito, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto dell'Università degli studi di Firenze, il Centro di servizi “Teaching and Learning Center - TLC” dell'Università degli Studi di Firenze. Il Centro, si configura quale Centro di Servizio di Ateneo.



2. Quale articolazione interna del Centro è costituita la sezione denominata “Centro multidisciplinare Percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado”, ai sensi di quanto previsto dal DPCM del 04.08.2023, art. 5, comma 2, lettera *a*.

Art. 2 – Finalità e obiettivi

1. Il TLC-UNIFI viene istituito per dare supporto ai docenti nella loro azione professionale, promuovendo la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi e di ricerche nell’ambito della didattica universitaria e della formazione dei docenti.

2. La mission del Centro è quella di promuovere la formazione dei docenti a partire dalle più avanzate ricerche in campo educativo e didattico-disciplinare nella direzione di percorsi formativi incentrati sullo studente, innovativi, basati sull’evidenza scientifica, di carattere internazionale, equi ed inclusivi.

3. In particolare le attività del Centro riguarderanno l’erogazione di servizi atti a:

- a) promuovere programmi di formazione destinati ai docenti, dottorandi e personale coinvolto nella didattica;
- b) promuovere programmi di formazione e di innovazione della didattica in collaborazione con i servizi informatici di ateneo e in relazione alle priorità progettuali dell’Ateneo;
- c) promuovere attività di formazione in continuità tra docenti delle scuole secondarie e università (Progetti con scuole e reti di scuole del territorio, con il Ministero dell’Istruzione, USR Toscana Piano Lauree Scientifiche, Programmi di orientamento e tutorato, ecc.);
- d) promuovere attività di formazione sulle competenze trasversali destinate agli studenti tutor della didattica, ai dottorandi, al personale docente e ricercatore;
- e) fornire servizi di valutazione e certificazione delle competenze in una prospettiva di apprendimento permanente;
- f) progettare e implementare azioni di ricerca nell’ambito della didattica universitaria e della formazione dei docenti;
- g) costruire e partecipare a reti di ricerca nazionali e internazionali sui temi della didattica universitaria e della formazione dei docenti;
- h) Progettare e gestire tutte le attività relative ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi di quanto previsto



dall'art. 1 comma 2 del presente atto e in conformità con quanto previsto dal DPCM del 04.08.2023, art. 5, comma 2, lettera *a*, recante “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e norme ad esso collegate.

Art. 3 - Risorse umane, finanziarie e strutturali

1. Le risorse umane, strutturali e strumentali per l'attività del Centro sono messe a disposizione dall'Ateneo; le risorse strutturali per l'attività didattica, ivi compreso il personale tecnico ed amministrativo, saranno resi disponibili, dall'Ateneo – Area Servizi alla Didattica - , con la collaborazione, oltre che dal Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), anche dagli altri dipartimenti che parteciperanno alle attività del Centro, in misura commisurata con l'apporto che gli stessi forniranno alla erogazione dei servizi del Centro.

2. Le risorse strutturali, strumentali e di personale potranno essere aumentate a fronte della richiesta di attività del Centro in favore di terzi, quali altre Università, Istituzioni o Enti pubblici o privati e sulla base di adeguati finanziamenti ricevuti per programmi di ricerca o formazione realizzati dal Centro.

3. Il costituendo Centro erogherà servizi a supporto di attività di ricerca educativa e didattica, formazione ed informazione secondo programmi e progetti la cui fattibilità e sostenibilità sono valutate sulla base delle risorse strutturali, strumentali e di personale disponibili per il Centro.

4. Il Centro, per il tramite della propria sezione “*Centro multidisciplinare Percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado*”, erogherà tutti i servizi a supporto del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'art. 2 comma 3 lett. h) del presente atto.

5. Il Centro si doterà di sistemi di autovalutazione nonché di strumenti di rilevazione analitico gestionale ed economico patrimoniale.

6. In fase di prima costituzione sono coinvolti nelle attività del Centro, ad eccezione di quelle previste dall'art. 2 comma 3(punto h), i seguenti docenti: Prof. Gianfranco Bandini, Prof. Francesca Bracci, Prof. Davide Capperucci, Prof. Pietro Causarano, Prof. Fernando Cioni, Prof.ssa Enrica Ciucci, Dott. Cosimo Di Bari, Prof.ssa Annamaria Di Fabio, Dott.ssa Francesca Ditifeci, Dott.ssa Sabina Falconi, Prof. Giuliano Franceschini, Prof.ssa Daniela Frison, Dott.ssa



Glenda Galeotti, Prof.ssa Silvia Guetta, Prof. Emiliano Macinai, Prof.ssa Maria Rita Mancaniello, Prof. Marco Meli, Dott.ssa Ilaria Moschini, Prof.ssa Ilaria Natali, Prof.ssa Annalaura Nocentini, Prof. Carlo Odoardi, Prof. Stefano Oliviero, Prof.ssa Donatella Pallotti, Prof.ssa Chiara Pecini, Dott.ssa Marianna Piccioli, Dott.ssa Simona Agnese Porro, Prof.ssa Christina Muriel Samson, Prof.ssa Immaculada Concepcion Solis Garcia, Prof.ssa Rita Svandrlík, Prof. Christina Tarchi e Prof. Fabio, tutti afferenti al Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI).

7. Sono inoltre coinvolti nelle attività del centro di cui all'art. 2 comma 3 punto h) il coordinatore della Giunta della Sezione del centro e i direttori dei percorsi formativi di cui all'art. 4, comma 4, lettera c) del DPCM 4 agosto 2023.

8. Successivamente potranno partecipare alle attività del centro professori e ricercatori che ne facciano richiesta al Presidente del Centro. L'adesione sarà soggetta a deliberazione del Consiglio del Centro.

Art. 4 – Organi

1. Gli Organi del Centro sono il Presidente e il Consiglio Direttivo.

2. E' costituita una sotto-articolazione del centro denominata Sezione "*Percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado*", avente come organi propri il Presidente della Sezione, il Consiglio Direttivo della Sezione e la Giunta della Sezione.

Art. 5 – Presidente

1. Il Presidente dura in carica quattro anni, è rinnovabile una sola volta consecutivamente e deve assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima del collocamento a riposo.

2. Il Presidente è nominato con decreto rettorale fra i professori di ruolo e i ricercatori dell'Università di Firenze di adeguata competenza ed esperienza didattica e scientifica, su proposta del Rettore, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente può nominare fra i membri del Consiglio Direttivo del Centro un Vice-Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

4. Il Presidente ha i seguenti compiti:

a) rappresenta il Centro, nei limiti dell'autonomia ad esso attribuita, e ne promuove e coordina le attività istituzionali;



- b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo, l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- c) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
- d) presenta all'approvazione del Consiglio del Centro, tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio stesso, la relazione sull'attività svolta, i risultati ottenuti e la relazione programmatica e ne cura la successiva trasmissione al Rettore;
- e) presenta al Consiglio la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a beneficio delle strutture dell'Ateneo e degli altri enti afferenti e dei servizi effettuati in conto terzi e le trasmette alla Struttura a cui afferisce, per l'approvazione;
- f) adotta atti di competenza del Consiglio che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- g) rappresenta il Centro all'interno del comitato di coordinamento della Piattaforma, nel caso di adesione a essa;
- h) è consegnatario dei beni mobili del Centro;
- i) assume le funzioni di Dirigente e responsabile dell'attività da svolgersi ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale durante il lavoro in applicazione della normativa vigente in materia ed è responsabile dei servizi ai fini della protezione dei dati Personali ai sensi del GDPR;
- j) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo d'intesa con la struttura di afferenza.

Art. 6 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da n. 10 membri professori e ricercatori competenti nelle materie di cui alla missione del Centro, designati con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, da un rappresentante eletto da e tra il personale tecnico amministrativo, qualora presente, e da almeno un rappresentante degli studenti eletto da e tra i rappresentanti degli studenti eletti negli organi centrali di ateneo. Fanno parte del Consiglio Direttivo anche il Responsabile Amministrativo ed il Direttore Tecnico del Centro.

2. Al Consiglio direttivo spettano in via esclusiva le competenze relative alle attività di cui agli obiettivi previsti all'art.2 comma 3 punti da a) a g) del presente atto.



3. Il Consiglio:

- a) delibera sugli aspetti generali politico-organizzativi e su quelli scientifico-didattici di pertinenza del Centro;
- b) prospetta le esigenze di personale tecnico-amministrativo necessario al funzionamento del Centro;
- c) delibera la proposta di regolamento interno del Centro;
- d) approva la relazione sull'attività svolta, i risultati ottenuti e la relazione programmatica presentata dal Presidente;
- e) propone alla struttura afferente per ciascun esercizio, i documenti e gli atti previsti dal ciclo di bilancio in fase preventiva, nel corso dell'esercizio ed in sede consuntiva, così come definiti dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- f) approva la proposta di tariffario relativa allo svolgimento dei servizi a beneficio delle strutture dell'Ateneo e degli altri enti afferenti e dei servizi effettuati in conto terzi secondo quanto previsto dal Regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi;
- g) delibera tutte le iniziative che valgono a migliorare l'attività del Centro e si esprime in tutti i casi previsti dal presente regolamento ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere;
- h) propone l'approvazione di accordi, convenzioni e contratti alla struttura amministrativa a cui afferisce;
- i) propone, per l'approvazione alla struttura di amministrativa a cui afferisce la presentazione e/o la partecipazione a progetti di ricerca e la richiesta di finanziamenti e contributi;
- j) esercita ogni altra attribuzione gli sia demandata dal protocollo d'intesa stipulato con la struttura alla quale il Centro afferisce.

Art. 7 - Sezione

1. Alla Sezione denominata "Centro multidisciplinare Percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado" spettano in via esclusiva le competenze relative alle attività di cui all'art.2 comma 3 punto h) del presente atto nell'ambito di quanto previsto dal precedente art. 1 comma 2 ed in conformità con quanto previsto dal DPCM del 04.08.2023, art. 5, comma 2, lettera a.
2. Alla sezione partecipano tutti i docenti e ricercatori coinvolti nelle attività del centro di cui all'art. 2 comma 3 punto h).



3. Sono organi della Sezione il Consiglio Direttivo della sezione e la Giunta della sezione.
4. Il Consiglio Direttivo della Sezione è composto, dal Presidente del Centro, dai membri della Giunta della Sezione e da un dirigente tecnico, dirigente scolastico o docente nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana. Il Consiglio ha potere deliberante in via esclusiva per le competenze relative alle attività di cui all'art. 2 comma 3 punto h del presente atto e risponde alle funzioni previste dall'art. 5 del DPCM del 04.08.2023.
5. Il Consiglio Direttivo della Sezione è presieduto dal Presidente del Centro, che può delegare a rappresentarlo il Coordinatore della Giunta della Sezione.
6. La Giunta della sezione è composta dal Coordinatore della Giunta, nominato dal Rettore, e dai direttori dei percorsi formativi di cui all'art. 4 comma 4, lettera c) del DPCM 4 agosto 2023. La Giunta svolge una funzione consultiva e propositiva nei confronti del Consiglio Direttivo della Sezione, per le tematiche di competenza, anche riguardo agli aspetti organizzativi delle attività.
7. In conformità al DPCM, art. 5, comma 2, lettera *b*, e comma 4, ogni percorso di formazione iniziale forma un proprio consiglio didattico, del quale sono componenti i docenti (inclusi i docenti a contratto) che insegnano all'interno di tale percorso, i tutor coordinatori del tirocinio e un rappresentante degli studenti.

Art. 8– Sede, locali ed attrezzature

1. La sede amministrativa del Centro è presso l'Amministrazione Centrale dell'Ateneo – Area Servizi alla didattica- Piazza S. Marco n. 4, cui è demandata la gestione amministrativa e contabile del Centro.
2. I locali assegnati al Centro sono individuati in Via Laura, 48 - terzo piano, stanza 309 presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI).

Art. 9– Direttore tecnico

1. Si prevede la presenza di un Direttore tecnico per il Centro.
2. Il Direttore tecnico è nominato dal Direttore generale, su proposta del Consiglio del Centro, fra il personale di ruolo dell'Università degli Studi di Firenze appartenente all'area tecnica in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali adeguati rispetto alle funzioni che gli vengono attribuite.



3. Ove tali particolari esperienze e professionalità non siano rinvenibili all'interno dell'Ateneo, l'incarico di Direttore tecnico può essere affidato, tramite selezione pubblica, a soggetti esterni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
4. L'incarico di Direttore tecnico è attribuito per la durata di quattro anni e può essere rinnovato.
5. Il Direttore tecnico:
 - a) fa parte del Consiglio del Centro;
 - b) è responsabile del funzionamento tecnico del Centro e sovrintende, in conformità alle deliberazioni del Consiglio e del Centro e della Giunta della sezione, ai relativi servizi;
 - c) coordina le attività del personale tecnico in servizio presso il Centro, nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio e dalla Giunta;
 - d) assume la responsabilità degli impianti e laboratori del Centro o in uso al Centro;
 - e) propone l'aggiornamento tecnologico del Centro e collabora alla predisposizione del piano e dei programmi di sviluppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio e della Giunta;
 - f) promuove l'aggiornamento del personale tecnico in servizio presso il Centro, anche in coordinamento con le iniziative di formazione e di aggiornamento promosse nell'ambito dell'Ateneo.

Art. 10 - Finanziamenti e gestione amministrativo contabile

1. Il Centro non ha autonomia gestionale. Ai fini della gestione amministrativa e finanziaria il Centro afferisce alla struttura amministrativa centrale di Ateneo.
2. Al Centro, nell'ambito del centro di responsabilità a cui afferisce, è delegata una forma di parziale autonomia negoziale. La delega comporta la capacità di esprimere all'esterno la volontà dell'ente mediante la contrazione di rapporti obbligatori attivi fino ad un importo di euro 139.000,00 e rapporti obbligatori passivi fino ad un importo di euro 139.000,00. A tal fine l'Amministrazione Centrale ed il Centro possono stipulare un apposito protocollo volto a dettagliare il contenuto della suddetta autonomia delegata e di altre eventuali estensioni della stessa, e le forme del suo esercizio.
3. Per le attività di competenza alla Sezione è delegata potestà decisionale da esercitare esclusivamente nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del presente atto e in conformità con quanto previsto dal DPCM del 04.08.2023, art. 5, comma 2, lettera *a*.
4. Per tutto quanto non oggetto della delega di cui ai punti precedenti, all'Amministrazione Centrale compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme e del Regolamento per l'amministrazione,



finanza e contabilità dell'Università. Per le attività delegate l'Amministrazione delegante vigila sulla loro attuazione.

5. L'Amministrazione Centrale assicura l'unicità della gestione, inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore generale può nominare un Responsabile amministrativo delegato alle attività di supporto ed esecutive, nonché a quanto previsto al comma 4.

7. La documentazione riferibile agli atti assunti nell'esercizio dell'autonomia del Centro, non oggetto di delega, ai sensi del comma 2, è tempestivamente trasmessa dal Responsabile amministrativo all'Amministrazione Centrale, per la sottoposizione al Consiglio di Amministrazione.

8. Il funzionamento del Centro è assicurato dalla dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che da eventuali entrate proprie.

Art. 11 - Responsabile amministrativo

1. Le funzioni di Responsabile amministrativo del Centro sono svolte dal Direttore Generale o da un suo delegato.

2. Al fine di garantire razionalità ed efficienza operativa, il Responsabile amministrativo del Centro adotta, ove del caso su delega del Direttore generale e dei Dirigenti di area, tutti gli atti, ivi compresi quelli che impegnano il Centro verso l'esterno, e i provvedimenti amministrativi relativi ai compiti cui è preposto.

3. Il Responsabile amministrativo è componente del Consiglio direttivo e partecipa alle sedute dello stesso.

4. Il Responsabile amministrativo partecipa in qualità di segretario verbalizzante alle sedute della Giunta.

Art. 12 – Personale

1. Il personale del Centro è costituito dal personale tecnico e amministrativo di ruolo delle varie aree funzionali necessario per il funzionamento del Centro stesso.

2. Possono concorrere alle attività del Centro, nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti di Ateneo, anche:



- a) professori e ricercatori dell'Università di Firenze autorizzati dal Direttore della struttura di afferenza, o dal Rettore, a contribuire alle attività del Centro;
- b) personale a contratto a tempo determinato e indeterminato;
- c) personale distaccato da Enti pubblici e privati;
- d) personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e contratti di lavoro interinale;
- e) assegnisti di ricerca, borsisti di studio, specializzandi e dottorandi di ricerca;
- f) laureandi di corsi di studio e studenti di corsi di master e di perfezionamento;
- g) visiting professors e visiting researchers.

Art. 13 – Valutazione

1. Ogni anno il Centro invia al Rettore e al Nucleo di valutazione una dettagliata relazione sull'attività svolta, l'illustrazione dei risultati ottenuti e delle risultanze contabili e la relazione programmatica.
2. Su richiesta del Rettore, il Presidente può svolgere una comunicazione sulla relazione al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione.

Art. 14- Disattivazione del Centro

1. Il Centro può essere disattivato quando:
 - a) vengano meno o non si raggiungano le finalità e gli obiettivi posti alla base della costituzione del Centro;
 - b) vengano meno i presupposti di un'organizzazione efficiente, efficace ed economica.
2. Al fine di verificare se sussistono le condizioni di cui al comma precedente, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione si avvalgono delle relazioni trasmesse dal Nucleo di valutazione.
3. La disattivazione del Centro avviene mediante decreto del Rettore, previa delibera conformi del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Art. 15 – Norma Transitoria

1. L'afferenza della gestione del Centro TLC all'Amministrazione centrale dell'Ateneo è disposta dal Direttore generale dell'Università degli Studi di Firenze all'esito delle azioni organizzative preliminari volte ad assicurare la presa in carico dell'amministrazione dello stesso



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
Da un secolo, oltre.

AREA
AFFARI GENERALI E LEGALI

Centro. Fino all'adozione di tali determinazioni il Centro mantiene l'assetto gestionale vigente.

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Visto del Dirigente competente
Dott. Massimo Benedetti